

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO



Verbale di Assemblea Straordinaria del 09/07/2024 Dell'Associazione "Comunità di Lova"

L'anno 2024, il giorno 09, del mese di luglio, alle ore 21:00, presso Via della Laguna 2, Comune di Campagna Lupia – Frazione Lova, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata, come da statuto dell'Associazione "Comunità di Lova" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche statutarie volte all'adeguamento dello stesso per iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- 2) Progetto di rilevazione dell'attività di scuola dell'infanzia da Ente ecclesiastico.

Presiede l'Assemblea il signor Sandro Terrani, in qualità di presidente del consiglio direttivo, il quale chiama alla funzione di Segretario della riunione il signor Giovanni Colcera, che accetta, con funzione di redigere il presente verbale.

Il Presidente

costatata

la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;

la presenza dei soci quali risultati dalla sottoscrizione del foglio presenze degli atti del presente verbale;

dichiara

l'assemblea dell'Associazione Comunità di Lova regolarmente costituita atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

- 1) *Modifiche statutarie volte all'adeguamento dello stesso per iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)*

Il Presidente illustra ai presenti le modifiche inserite nello Statuto la cui bozza era stata anticipata ai Soci.

- 2) *Progetto di rilevazione dell'attività di scuola dell'infanzia da Ente ecclesiastico*

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti il progetto che l'Associazione intende perseguire al fine di rilevare, entro la fine dell'anno 2024, l'attività di scuola dell'infanzia svolta dalla Parrocchia di S. Giustina con sede a Campagna Lupia.

L'Assemblea, sentita l'esposizione del Presidente, passa quindi alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno provvedendo:

- ad approvare il nuovo testo dello statuto nei singoli articoli e nella sua interezza con voto favorevole unanime.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

- ad approvare con voto favorevole unanime la proposta del progetto di rilevazione dell'attività di scuola dell'infanzia da Ente ecclesiastico illustrata dal Presidente.

Nessun astenuto o contrario.

Il Presidente verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Lova di Campagna Lupia, 09/07/2024

Il Presidente

Sandro Terrani



Il Segretario

Giovanni Colcera



Agenzia delle Entrate • DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA • UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	2-2 LUG 2024	S.3
Reg. n°	3088	
€	200,00	

Il Funzionario addetto (*)

Marta CLIMAN

Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso



**STATUTO
ASSOCIAZIONE "COMUNITA' DI LOVA"**

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

- 1.1 È costituita l'Associazione "COMUNITA' DI LOVA", d'ora in poi detta Associazione.
- 1.2 La sede sociale dell'Associazione è presso il Comune di Campagna Lupia (Provincia Venezia) in Via Della Laguna 2 – Frazione Lova.
- Il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale di Campagna Lupia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-
- 1.3 Il presente Statuto è stato redatto nel rispetto delle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "COMUNITA' DI LOVA-ETS".
- 1.4 L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
- 1.5 L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 2.1 L'Associazione "COMUNITA' DI LOVA" è un ente di diritto privato di ispirazione cristiana, volendo contribuire al progresso della società e in risposta ad un dovere civico e solidaristico, intende promuovere e sostenere l'educazione umana, civile e religiosa dei bambini, nonché favorire e accompagnare la loro crescita culturale, etica e spirituale.
- L'Associazione si organizza e opera tenendo in prioritaria considerazione i bisogni educativi dei bambini e delle famiglie.
- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni.
- 2.2 Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività, di cui al comma 1, lettere a, d, i, l, u, dell'articolo 5 D.lgs. n. 117/2017:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D. Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera d);
 - interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in

favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D. Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera a);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D. Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera i).

- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D. Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera l).

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi (D. Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera u).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni dell'Associazione si concretizzano in attività di educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ed attività di istruzione di bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni ed attività di socializzazione e cura dei bambini stessi ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana.

L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

2.3 L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2.4 L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

3.1 Ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

3.2 Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 - VOLONTARI

4.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto

Alcun Den

Chiara Capozzo

Chia

Antonella Costantino

Fup Euro

Giulia

Corrado

Alcun Den

Chiara Capozzo

Chia

riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

4.2 I volontari sono iscritti in un apposito registro.

4.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 de D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

5.2 Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

5.3 L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative;
- entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

6.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ornella Costantini

Paolo Formica

Giuseppe

Luca

Alia

Antonio

Roberto

Meunier Chiara Capuzzo

6.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - ASSOCIATI

7.1 Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia e le persone giuridiche, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividono i principi educativi ispirati alla visione cristiana e della libertà di educazione, possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo. L'aspirante associato dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

7.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

7.3 Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7.4 Sono associati:

- **ordinari**, coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio Direttivo e adottato dall'Assemblea degli associati;

- **sostenitori**, le persone fisiche o giuridiche che versano una somma a fondo perduto o una donazione di importo o valore rilevante, determinato dal Consiglio Direttivo.

7.5 Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto:

Manuela Chiara Capuzzo

Antonella Costagosa
for pool fundan
Cavan

Alto Martino
Andrea
Bellaguarda

- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;
- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali secondo quanto stabilito dalla legge e dell'art. 20 dello Statuto;
- di prendere atto del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- frequentare i locali dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

9.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione e fallimento.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori a mezzo A/R o PEC e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

9.3 L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

9.4 L'associato ordinario è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

9.5 L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

Maurizio

Chiara Capuzzo

Ch

Antonella Costantini
Foto
paol
form
form
form
form

Stella
Maria
Anna
Anna
Anna

9.6 La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

9.7 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Art. 10 - **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio Direttivo che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 - **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea è inoltre convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

11.2 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

11.3 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

11.4 Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da




Chiara Capuzzo



Antonella Costagano
Flavia
Bevilacqua
Linda
Francesca
Coppola
Lina

Lucia
Lina
Alice
Anna
Anna
Roberto

un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

11.5 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;
- approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- approva il programma di attività;
- approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre.

11.6 Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

11.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

11.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

11.9 Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

11.10 Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e viene nominato dall'Assemblea degli associati.

12.2 E' composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

12.4 Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente.

12.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è convocato dal suo Presidente e ogni volta che ne riceva richiesta motivata, per iscritto, di almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Autorella Costantino

for Paul Jankel Jankel Jankel

Comune di

Alia M. Nov. J. R. L. de
Autorella Costantino

Autorella Costantino

Manu De

Chiara Capuzzo

Ch. C.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o un suo delegato, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

12.6 Della propria attività svolta, il Consiglio Direttivo è responsabile davanti all'Assemblea.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

13.1 Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

13.2 I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

13.3 Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio Direttivo, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

14.2 In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente nel suo seno, nella sua prima seduta;
- fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento dei servizi educativi e socioeducativi;
- assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, la coordinatrice didattica, gli insegnanti nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
- delibera l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- delibera e regola lo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;

Manu

Chiara Capuzzo

...

Antonella Costantini

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
- delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;
- delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto;
- propone all'Assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;
- adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione (D. Lgs. 117/2017, artt. 25 e 26).

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

15.2 L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno 3 dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può, inoltre, invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

15.3 Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 14, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

15.4 Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario dell'Associazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Manuela

Chiara Capozzo

Chh

15.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 3 dello Statuto.

Art. 16 - **PRESIDENTE**

16.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

16.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio Direttivo in sede di sua nomina.

16.3 Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio Direttivo stesso.

16.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

16.5 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.6 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

17.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'Assemblea nomina l'Organo di controllo che rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

17.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio Direttivo l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

17.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Antonella Costantino

Foto Paolo

Andrea

Paola

Gianna

11

Alme / Marino / Lina / Lu

Anna / Claudia

Roberta / Ray

Chiara Capozzo

Alme

17.5 L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

18.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 I documenti di bilancio sono predisposti dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

I documenti di bilancio sono composti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia, da sottoporre all'Assemblea degli associati, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, per la definitiva approvazione. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

18.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione.

18.4 Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro unico del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

18.5 L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

19.1 Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri membri, ma nel caso è senza diritto di voto.

19.2 Assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

19.3 Cura la corrispondenza e tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio Direttivo a enti e centri di servizio esterni, supporta il Consiglio nella redazione del bilancio di esercizio.

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed opera secondo le sue direttive.

Salvatore Costantino

Paolo Deo

Anna Maria

Giuseppe

Mauro

Alvin Mowbray

Anna Maria

Giuseppe

Mauro Deo

Chiara Coppazzo

Anna Maria

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari.

Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

21.2 Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea degli Associati aventi analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.

Maurizio

Chiara Capozzo

del